



*Ministero del Lavoro  
della Salute e delle Politiche Sociali*

## VERBALE DI ACCORDO

**Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**

e

**Assolavoro**

**Alai Cisl**

**Nidil Cgil**

**Uil Cpo**


**di seguito denominati le Parti**

**considerati :**

- il ruolo delle agenzie del lavoro, disegnato dalla legge Biagi, quali attori polifunzionali del mercato del lavoro chiamati non solo alla fornitura professionale di manodopera, ma anche alla presa in carico della persona nelle fasi di transizione occupazionale;
- le recenti misure approvate dal Governo sugli ammortizzatori sociali che prevedono una logica di concorso finanziario della bilateralità volta a dare protezione anche ai lavoratori non coperti dagli attuali strumenti ordinari quali le casse integrazioni ordinarie e straordinarie;
- l'auspicabile evoluzione dei fondi bilaterali <sup>\*</sup> e del fondo Formatemp in particolare, verso il concorso per la erogazione di ammortizzatori e non solo di percorsi formativi;
- la opportunità di valorizzare -in coerenza con quanto già disposto nel CCNL di settore- il ruolo degli Enti bilaterali nel campo delle politiche attive e passive nella prospettiva di concorrere in modo efficace alla tutela dei lavoratori somministrati anche nell'ambito dei processi di riforma dei sostegni al reddito;

**premessato che**

- l'attuale scenario economico richiede azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare la crisi in atto, per conservare e potenziare le competenze del capitale umano e per mantenere i lavoratori nel sistema produttivo;
- il contesto economico sta incidendo notevolmente sul sistema delle Agenzie per il Lavoro, producendo decrescita del lavoro in somministrazione, aumento della durata del periodo di fermo tra una missione e l'altra, crescita del numero di soggetti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- le misure previste dalla Legge 02/09, definiscono un quadro che potenzia le possibilità di intervento e coinvolgimento delle Agenzie per il Lavoro richiedendo lo sviluppo di forme di coordinamento che consentano di assicurare servizi personalizzati all'ampliata tipologia di utenti, in particolare per far fronte alla formazione di bacini di disoccupati di ritorno causati dalla crisi in atto;
- l'Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province Autonome prevede la realizzazione di un Programma di interventi per la tutela attiva dell'occupazione, da realizzare attraverso l'integrazione di azioni di politica attiva e passiva incentrati sulle persone;
- il PON Azioni di Sistema ob.3 della programmazione comunitaria 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo prevede la realizzazione di interventi per agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, sostenere l'occupabilità e promuovere la mobilità professionale delle persone (Asse C), nonché interventi a favore dell'adattabilità e della promozione di una forza lavoro competente (Asse D);
- le risorse residue della programmazione 2000-2006 dell'obiettivo 3 consentono di finanziare un'azione pilota, a carattere sperimentale per testare e rafforzare la capacità dei sistemi di formazione e lavoro di dare risposte flessibili, efficaci e pertinenti ai bisogni delle persone e del sistema produttivo;
- tale azione pilota, anticipando la modalità di attuazione incentrata sulle persone, consente di verificare punti di forza e di debolezza del Programma di interventi per la tutela attiva delle persone di cui all'Accordo citato.



**Convengono quanto segue:**

**Art. 1**

**(Finalità dell'intervento)**

L'intervento oggetto del presente Accordo ha le seguenti finalità:

- definire le modalità e le forme di attuazione per integrare politiche di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro, sulla base dell'adesione del lavoratore attraverso la firma di un Patto di Attivazione;
- utilizzare il periodo di riduzione dell'attività lavorativa quale occasione per rafforzare e aumentare le competenze del lavoratore ai fini di un incremento della sua occupabilità ed adattabilità;
- realizzare un'azione pilota a carattere sperimentale per testare e rafforzare la capacità dei sistemi di formazione e lavoro di dare risposte flessibili, efficaci e pertinenti ai bisogni delle persone e del sistema produttivo;
- definire, attraverso la sperimentazione su un bacino iniziale di lavoratori, un modello di intervento che valorizzi il ruolo delle Agenzie per il Lavoro nell'ambito delle politiche attive del lavoro;

**Art. 2**

**(Oggetto dell'accordo)**

L'accordo ha l'obiettivo di definire le modalità di gestione di un intervento di politica attiva rivolto a lavoratori in somministrazione di cui al successivo art.4 che, pur avendo maturato significativi periodi di lavoro, non abbiano i requisiti utili per accedere ad alcuna forma pubblica di sostegno al reddito, secondo la legislazione vigente.

L'attuazione dell'intervento pone le premesse per un'Azione di sistema a regime, finalizzata ad allargare le tutele e i territori coinvolti, con specifica attenzione alle regioni del Mezzogiorno. A tal fine le Parti si impegnano a verificare la sussistenza e l'utilizzo di ulteriori risorse finanziarie nell'ambito di un'interlocuzione istituzionale sugli obiettivi del presente Accordo.

**Art. 3**

**(Coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome)**

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si farà parte attiva con le Regioni e le Province Autonome al fine di valutare l'impatto territoriale dell'intervento, e il suo possibile ampliamento, e di avviare una riflessione congiunta per condividere il successivo percorso comune. Con le stesse finalità si attiveranno le Parti Sociali presso le istituzioni richiamate.

**Art. 4**

**(Destinatari dell'intervento)**

I destinatari dell'intervento oggetto dell'accordo sono i lavoratori somministrati, che abbiano maturato un'anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008, disoccupati da almeno 45 giorni ed allo stato non destinatari di alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito per carenza di requisiti, come da autocertificazione fornita dal lavoratore.

In caso di eccedenza di domande pervenute, sarà data priorità ai lavoratori in somministrazione con più di 40 anni di età o con figli a carico.

**Art 5**

**(Misure di intervento)**

Ai destinatari dell'intervento di cui all'art. 4, a seguito della firma del Patto di Attivazione presso l'Agenzia competente, viene erogata un'indennità di sostegno al reddito in misura unica per un valore di 1.300,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, a valere per il 50% sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all'art. 9 della L.236/93 fino a concorrenza dell'importo massimo di 20 milioni di euro e per il 50% sui fondi messi a disposizione dalla bilateralità del settore fino a concorrenza di un importo massimo di 20 milioni di euro.

Limitatamente al periodo aprile/maggio 2009 ai lavoratori somministrati, residenti o domiciliati nelle regioni dell'obiettivo 3 e titolari di un'indennità di disoccupazione ovvero del trattamento previsto dal presente Accordo, viene assegnato un voucher formativo del valore di € 700,00 a carico

delle risorse residue del PON Azioni di sistema ob.3 FSE 2000-2006, fino a concorrenza dell'importo di €.19.000.000. Tali risorse sono finalizzate alla fruizione di percorsi formativi coerenti con l'attività di orientamento svolta dalle Agenzie del Lavoro competenti e con la domanda di lavoro potenziale da queste rilevata.

Analogamente Forma.temp si impegna a finanziare, nel rispetto della propria disciplina, il proseguo dell'azione richiamata al paragrafo precedente, eventualmente integrabile con cofinanziamento regionale a valere sulla programmazione FSE 2007/2013, per la platea dei lavoratori aventi i requisiti e per i lavoratori somministrati che non beneficiano dell'intervento a carico del PON FSE Azioni di sistema ob.3 2000-2006.

#### **Art 6**

#### **(Costituzione Osservatorio)**

Si costituisce, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un Osservatorio per monitorare l'andamento delle attività, al quale partecipano rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali sottoscrittrici.

#### **Art. 7**

#### **(Risorse ed impegni economici delle parti)**

Ai fini della copertura finanziaria delle misure di cui all'art. 5, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Parti Sociali assumono i pertinenti atti di impegno contabile e amministrativo, con particolare riguardo alla definizione delle tranche di versamento subordinate all'andamento delle erogazioni ed alla capienza relativa alla misura prevista.

#### **Art. 8**

#### **(Modalità di gestione dell'intervento)**

Le Parti intendono avvalersi dell'INPS quale soggetto erogatore delle misure di sostegno al reddito, sia per la quota a valere sul Fondo di Rotazione che per la quota della bilateralità, secondo modalità da concordare tramite Convenzione.

Ai fini della attivazione operativa delle misure di sostegno al reddito, le Agenzie per il Lavoro verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori di cui all'art. 4 e rendono disponibili i dati all'INPS per l'erogazione dei pagamenti; gestiscono l'accoglienza del lavoratore e la firma di un Patto di Attivazione concordato con il Ministero del Lavoro, monitorabile e che espliciti l'azione di politica attiva personalizzata; individuano missioni di lavoro verso le quali indirizzare i target destinatari del presente accordo e si impegnano ad attivarle nel più breve tempo possibile. In caso di rifiuto a partecipare ad attività formative o a nuove missioni proposte, il lavoratore decade dal diritto alla percezione del sostegno di cui all'art.5.

L'Inps, previa stipula di convenzione, verifica che i lavoratori firmatari del Patto di Attivazione non siano percettori di altra indennità, ed erogherà agli aventi diritto il sostegno al reddito in misura unica, nei tempi e nei modi stabiliti nella Convenzione.

Per quanto concerne la misura di politica attiva a carico delle risorse del FSE PON Azioni di sistema ob.3, le Agenzie per il Lavoro orientano i beneficiari verso il percorso formativo individualizzato e coerente con la domanda di lavoro potenziale espressa dal contesto produttivo, assegnano agli stessi i voucher formativi; certificano che la formazione sia stata effettivamente fruita; provvedono a effettuare i pagamenti nei confronti degli enti di formazione; assicurano che gli Enti erogatori della formazione producano la documentazione coerente con la modellistica fornita dal Ministero del Lavoro; dispongono la raccolta della documentazione degli Enti e trasmettono al Ministero del Lavoro, entro e non oltre il 15 giugno 2009, le richieste di rimborso dei pagamenti effettuati, sulla base della modellistica da esso fornita; presentano la rendicontazione ad Italia Lavoro S.p.A. entro il 31 luglio;

Italia Lavoro S.p.A. supporta il Ministero del Lavoro nell'interlocuzione con le Regioni, le Province Autonome e con le Agenzie per il Lavoro; rende disponibili strumenti coerenti con le attività previste nel presente intervento; inoltra al Ministero del lavoro la rendicontazione trasmessa dalle Agenzie entro il 30 settembre 2009; realizza il monitoraggio delle azioni, del Patto di Attivazione e della spesa e assicura il supporto per le attività di rendicontazione.

#### Art. 9

#### (Prosecuzione degli interventi)

Le azioni previste dal presente Accordo sono particolarmente finalizzate a realizzare una sperimentazione nazionale relativa all'utilizzo del Patto di Attivazione e alla implementazione di politiche attive del lavoro, sviluppate anche per tramite delle Agenzie e applicabili verso bacini di

disoccupati percettori e non percettori di sostegno al reddito, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati e l'efficacia di politiche di welfare to work.

A tal fine, nell'ambito del confronto con le Regioni, si valorizzerà l'intervento previsto dal presente Accordo, integrandolo con lo sviluppo di azioni mirate ai bacini richiamati nell'art. 1

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 13 maggio 2009

Per il Ministero del Lavoro

Il Sottosegretario Delegato

Sen. Pasquale Viespoli

Assolavoro

Alai Cisl

Nidil Cgil

Uil Cpo

\* IL RIFERIMENTO È AI FONDI BILATERALI DI SETTORE